

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1489 e 199-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORI MARTINAZZOLI e LICINI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Delega legislativa al Governo della Repubblica
per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (n. 1489)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1974
(V. Stampato n. 864)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 gennaio 1974*

Delega legislativa al Governo della Repubblica
per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (n. 199)

**d'iniziativa dei senatori ZUCCALÀ, VIVIANI, MAROTTA, LICINI, CUCINELLI,
BUCCINI e LEPRE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1972

Comunicata alla Presidenza il 25 marzo 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Sarebbe inutile ricordare qui — sia pure per tratti sintetici — le diverse sequenze che hanno scandito l'itinerario, complesso e faticoso, del dibattito parlamentare sulla riforma del processo penale.

Una cosa è certa: che il discorso, già presentato nella fase della Costituente ed immediatamente aperto dalle prime proposte riformatrici è riuscito sin qui ad attingere approdi marginali, realizzando aggiustamenti e ritocchi in sé non disprezzabili ma del tutto inadeguati rispetto all'esigenza di una organica rimediazione del problema. Ne è derivata una vistosa « discontinuità » del tessuto processuale. L'inserimento parziale di moduli alternativi entro una struttura oggettivamente contraddittoria ed incompatibile con le nuove prospettive ha condotto ad esiti sotto ogni profilo inappaganti. Non si è raggiunto un sostanziale adeguamento del modello processuale ai principi ed alle garanzie costituzionali, come dimostrano le frequenti ed incisive potature operate dalla Corte costituzionale. Non si è guadagnata un'accettabile « produttività » della macchina processuale, al prezzo di una patologia giudiziaria sempre più intollerabile e — sotto il profilo delle garanzie per la libertà personale — sempre più lontana dai parametri fissati da una chiara normativa internazionale. Non si è costruito, infine, uno strumento utile al fine di garantire un'efficace, tempestiva ed esemplare repressione soprattutto nei confronti dei più gravi ed aggressivi comportamenti criminali.

Non fosse che per queste ragioni, la scelta della delega legislativa appare come una strada obbligata, per la sua idoneità a garantire un traguardo compiuto agli impegni riformatori. E d'altro canto, sarebbe difficile contestare che, pur dentro un quadro di riferimento analiticamente definito, la costruzione di un codice di procedura penale esige operazioni ed approfondimenti tecnici di particolare delicatezza, difficilmente praticabili per il tramite di un dibattito parlamentare. Del resto, vale la pena di sottolineare che il contenuto dell'articolo 1

del testo approvato dalla Camera offre ampia ed adeguata tutela al controllo ed alla partecipazione parlamentare, sia per la composizione della commissione prevista al comma primo dello stesso articolo, sia per la circostanza che la commissione medesima dovrà « esprimere parere sul complesso degli articoli relativi ad ogni singolo istituto e da ultimo sul testo completo ». Proprio questa partecipazione non passiva alla elaborazione del nuovo codice di procedura penale dovrà essere, nella fase operativa, debitamente valorizzata.

2. — Per quanto attiene al merito delle valutazioni espresse dalla Commissione sul testo approvato dalla Camera, mette conto di avvertire che non si intende proporre qui una analitica esegesi delle singole disposizioni contenute nel progetto. Un procedimento cosiffatto rischierebbe, in verità, di ripetere acriticamente osservazioni note ed assolutamente ovvie, mentre non riuscirebbe a dar conto delle motivazioni complessive che hanno ispirato le decisioni della Commissione. Appare proficuo, piuttosto, il tentativo di una riconsiderazione sintetica dei problemi nodali e delle soluzioni tipiche offerte dal disegno di legge, rinviando — per più ampi ed esaurienti contributi — alle precedenti relazioni ministeriali e parlamentari.

In ordine agli obiettivi di fondo che più propriamente qualificano il progetto di riforma — così come indicati nella prima parte dell'articolo 2 del disegno di legge — il giudizio della Commissione si esprime in termini complessivamente positivi. A parte taluni riferimenti a formule per sé stesse abbastanza ambigue sotto il profilo interpretativo — si veda, ad esempio, il richiamo alla necessità di « attuare... i caratteri del sistema accusatorio » — sono rintracciabili tutti gli enunciati fondamentali che definiscono un apprezzabile modello processuale e che si possono riassumere secondo le seguenti proposizioni:

1) semplificazione del processo e tempestività della decisione;

2) riduzione del rischio della sentenza ingiusta;

3) condizione di parità delle parti processuali e processo ispirato al rispetto ed alle garanzie della persona (che significa, sul terreno specifico, esclusione di ogni prova ottenuta fuori del controllo delle parti).

Da queste indicazioni, d'altronde, riesce evidente il collegamento espresso nei confronti delle fondamentali statuizioni della Carta costituzionale cui la riforma intende, necessariamente, ispirarsi. Si tratta, allora, di verificare, per grandi linee, la congruità e l'adeguatezza delle scelte strumentali rispetto agli obiettivi così definiti. Da questo punto di vista — pur nell'espressione di un consenso senza riserve intorno agli esiti complessivi del testo approvato dalla Camera — non potranno apparire arbitrarie talune considerazioni critiche che valgono, del resto, a dar conto della complessità dei problemi affrontati e del margine di approssimazione non eludibile nelle singole soluzioni. Peraltro, un discorso che voglia ancorarsi a premesse obiettivamente verificabili, non si può fondare su formule astratte e pregiudiziali. Il processo, e tanto più il processo penale, non rappresenta un prodotto esclusivamente tecnico; non si colloca in una dimensione rarefatta e neutrale, ma affonda salde radici nella storia e nel modo di essere della società e rappresenta, in buona misura, la proiezione coerente degli orientamenti politici e delle strutture costituzionali. Così, un confronto non evasivo con il vigente modulo processuale e con il tipo di risposta che ne deriva non può sottrarsi alla considerazione della matrice autoritaria che all'origine lo connota e lo definisce e degli interessi politici posti in gioco. In altri termini, non vi è dubbio che la scelta di un rito istruttorio orientato secondo rigide sequenze inquisitorie (si pensi, in particolare, all'istruttoria sommaria) si decida secondo un segno non equivoco, poiché la pratica del contraddittorio si accorda poco con i regimi illiberali. E — da un diverso punto di vista — è agevole osservare che la rigidità e la lentezza della macchina proces-

suale che stanno alla base della più amara e patologica attualità giudiziaria, non costituiscono soltanto un inconveniente casuale. Ove si tenga conto che la lentezza dei procedimenti incide più direttamente sull'imputato detenuto, o, per un diverso aspetto, mortifica alcuni interessi piuttosto che altri, ma premia, vistosamente, tutta una serie di condotte illecite, è possibile scorgere, in tutto questo, un dato sufficientemente espressivo; che tanto più si chiarisce in tutte le sue implicazioni ove lo si interpreti anche alla stregua della normativa di diritto penale sostanziale.

Queste rapide esemplificazioni, valgono a dar conto della necessità che una operazione riformatrice non stia fuori dalla precisa consapevolezza dei nessi profondi che legano il processo penale alla struttura politica e sociale, al conflitto degli interessi in gioco, ai valori e ai disvalori che vi risultano coinvolti.

Proprio dentro questa prospettiva di « politica processuale » non si può non condividere la scelta che ha portato ad indentificare nella fase istruttoria il momento polare della riforma.

È dentro il perimetro istruttorio che si registrano oggi le più consistenti incongruenze rispetto ai precetti contenuti nella Carta costituzionale; mentre da un punto di vista strutturale è indubbio che una soluzione appropriata su questo terreno condiziona in termini complessivi le potenzialità del processo.

3. — Ora, sul tema della riforma della istruttoria, va detto subito che il testo approvato dalla Camera rifiuta la soluzione radicale, quella che — almeno sotto il profilo teorico — sarebbe apparsa più nitida e che poteva consistere nell'abbandono di quel « sistema misto » (modello inquisitorio per l'istruttoria, modello accusatorio per il dibattimento) che caratterizza il codice vigente. È certo, in altre parole, che una riforma tagliente e senza residui avrebbe dovuto procedere secondo prospettive dirimenti. Se la fase istruttoria è, per sua natura, irriducibile a disporsi secondo le linee della

oralità ed appare ostile ad un integrale adeguamento al modello accusatorio, parrebbe giusto fare a meno dell'istruttoria; non già nel senso che si possa prescindere da una attività preparatoria al dibattimento, la quale, in un modo o in un altro, risulta necessaria, ma al solo fine di togliere alle dichiarazioni raccolte dal pubblico ministero o dal giudice istruttore ogni valore probatorio nel dibattimento. Questo itinerario, indubbiamente suggestivo, ha trovato conclusioni non malferme nel « progetto Carnelutti ». Ma occorre dire che tale proposta ha incontrato, nel dibattito dottrinario, non più di solitari consensi; e se oggi, a distanza di tanto tempo, si colgono tardive adesioni o accorati ripensamenti, questo è solo il segno di una incertezza che non risparmia neanche l'area della scienza processualistica.

In verità, bisogna riconoscere che la scelta dell'eliminazione della fase istruttoria non appare oggi praticabile, nel nostro Paese, per ragioni molteplici.

Anzitutto, non è da sottovalutare il rischio di inasprire la disparità di garanzia di difesa sostanziale tra ricchi e poveri. In secondo luogo, appare difficile contestare che la riduzione della fase istruttoria ad una semplice « inchiesta amministrativa » gestita dal pubblico ministero, comporta una riconsiderazione profonda del ruolo e della collocazione del pubblico ministero medesimo in termini tali che difficilmente riuscirebbero compatibili con il dettato costituzionale. Ancora: l'« inchiesta amministrativa » esige forme di particolare snellezza, rifiuta — se vuol essere produttiva — di atteggiarsi secondo uno schema di rigide garanzie, impone una dilatazione dei poteri della polizia giudiziaria; e ciò contrasta con orientamenti di fondo largamente condivisi. Da ultimo, occorre ricordare che una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale ha ormai orientato l'interpretazione delle norme costituzionali sulle garanzie del diritto di difesa secondo l'esigenza di spostare sempre più a monte — fino alle fasi prodromiche del procedimento — la tutela dei diritti dell'imputato. Si tratta, anche qui, di una situazione notevolmente contraddittoria rispetto ad

una ipotesi di riforma in senso « anglosassone » della fase istruttoria.

4. — E dunque, scartata la scelta ablativa dell'istruttoria, la proposta contenuta nel disegno di legge approvato dalla Camera, riesce assolutamente condivisibile; che anzi la unificazione in senso « formale » della fase istruttoria e la eliminazione del modello « sommario » costituiscono uno degli aspetti più apprezzabili della riforma. Si realizza, in questo modo, anche nella fase istruttoria un processo di parti e si supera la clamorosa antinomia di un giudice-parte (il pubblico ministero dell'istruttoria sommaria) insuperabile anche dagli esorcismi consolatori intesi a convincere che il pubblico ministero non è una parte ma un « organo di giustizia ». Il ripristino della formula triadica anche per la fase istruttoria riconduce tutto il processo entro un perimetro civile e colma — sotto il profilo delle garanzie di difesa — una lacuna vistosa e non certo indolore, secondo quanto insegna la quotidiana esperienza giudiziaria. Nè d'altro canto il rifiuto dell'istruttoria sommaria può essere resistito in base a valutazioni condotte intorno alla sua snellezza e rapidità. A parte il fatto che questa rapidità è soltanto postulata, dal momento che la realtà è piuttosto quella della duplicazione delle istruttorie, deve comunque rimanere fermo che il risultato, indubbiamente cospicuo, della tempestività processuale non può tuttavia cogliersi col sacrificio di altre esigenze prioritarie. Tanto varrebbe, altrimenti, escogitare l'ipotesi di un pubblico ministero che non solo rinviasse a giudizio ma addirittura pronunciasse le sentenze di condanna o di assoluzione. Otterremmo, in questo modo, vantaggiosi risultati sul piano della rapidità, ma la semplice enunciazione dell'ipotesi basta a fare intendere l'assurdità delle premesse che la motivano.

Ma importa, ancora, sottolineare che la istruttoria formale prevista dal disegno di legge in esame non si esaurisce secondo gli schemi ed entro i limiti che attualmente la definiscono. Al contrario — secondo un corollario di stretta coerenza — la proposta di riforma assicura e garantisce una partecipa-

zione senza limiti delle parti (e dunque anche del difensore) a tutti gli atti dell'istruttoria. Ciò che realizza compiutamente l'adeguamento del processo penale ai principi enunciati nella Costituzione. Va tuttavia segnalato — per una compiuta valutazione di questa scelta — che la strada seguita non è priva di inconvenienti. C'è anzitutto il rischio di mortificare in questo modo la fase del dibattimento che non può, invece, non essere interpretata come il punto focale del processo. Senza contare che proprio in questa direzione si delinea un'operazione riduttiva del principio di immediatezza — ossia dell'identità tra l'organo che assume la prova e quello che decide — senza di che l'oralità scade ad un livello puramente rituale. Sotto un diverso profilo, infine, è lecito dubitare della possibilità che si raggiunga un grado accettabile di accelerazione dei processi, dal momento che non si procede tanto nel senso di una riduzione quanto piuttosto di un arricchimento della struttura processuale. Ne deriva allora la stringente necessità che il legislatore delegato offra una interpretazione rigida della statuizione contenuta al n. 42 dell'articolo 2 del disegno di legge approvato dalla Camera, nella parte in cui limita l'area delle indagini istruttorie « agli accertamenti generici, agli atti non rinviabili al dibattimento ed alla assunzione delle prove il cui esito possa condurre all'immediato proscioglimento dell'imputato ». In questo modo si dovrebbe riuscire ad impedire che la fase istruttoria risulti totalizzante e tale da coprire tutto « il farsi » del giudizio; anche se, indubbiamente, la specifica previsione delle prove utili all'immediato proscioglimento dell'imputato apre un varco potenzialmente assai ampio entro i confini dell'istruttoria.

Certo, le preoccupazioni che hanno indotto a questa scelta sono rilevanti; ed alludo soprattutto a quella che Carnelutti definiva il « costo umano » del giudizio. Ma non si dovrebbe tuttavia dimenticare che la funzione fisiologica della fase istruttoria si identifica nella ricerca intorno alla « probabilità che un reato sia stato commesso »; o — per ripetere il lessico della dottrina tedesca — si definisce come « processo sul processo ».

Fuori di qui, la dismisura dell'istruttoria tende irrimediabilmente alla patologia, con le conseguenze che la realtà giudiziaria pone oggi sotto gli occhi di tutti.

5. — Merita, a questo punto, qualche rapido commento la posizione che le parti assumono nella nuova struttura processuale. In particolare, va considerata la revisione del ruolo e dei poteri del pubblico ministero nonché la misura entro la quale si è realizzato l'obiettivo della parità tra accusa e difesa. Già si è osservato come l'eliminazione dell'istruttoria sommaria costituisca, in questo senso, una scelta decisiva. Si è cancellata una situazione assolutamente atipica e totalmente contraddittoria rispetto ad una ipotesi corretta di struttura processuale. Il processo, infatti, non rappresenta la proiezione di congetture arbitrarie o di combinazioni gratuite. Se il contraddittorio tra le parti realizza l'unico procedimento dialettico capace di aiutare il giudice a « far luce », occorre che i protagonisti non siano meno di tre e che ciascuno operi secondo ruoli ed entro limiti invalicabili. Tutte le volte che la linea scriminante tra il giudice e la parte si scolora o si attenua, viene meno la logica insuperabile del processo.

Allo stesso modo, tutte le volte che una parte si pone su un piano di disparità nei confronti dell'altra, ne deriva l'affievolirsi delle capacità espressive proprie al contraddittorio. L'istruttoria sommaria — vista dall'angolo visuale dei soggetti processuali — era, appunto, questo. Perciò, l'averla cancellata dal processo significa già offrire una interpretazione appropriata e corretta delle prerogative del pubblico ministero. Depurato di risalenti e non più tollerabili incrostazioni, il pubblico ministero assume così una più esemplare caratterizzazione di parte, qualificata dal diritto-dovere che costituzionalmente gli compete di gestire l'azione penale.

Ci avvicinamo, così, a quella definizione del pubblico ministero come « organo di impulso processuale » che è la proposta della più attenta e sensibile dottrina processualistica. Certo, questo non è sufficiente a demolire radicalmente l'immagine tradizionale

del pubblico ministero, per troppo tempo situata in un'impossibile terra di nessuno tra la parte ed il giudice. Rimane un margine di ambiguità che va, nella misura del possibile, ridotto secondo una corretta e rigorosa interpretazione delle disposizioni contenute nel n. 29 dell'art. 2 del disegno di legge, che attribuiscono al pubblico ministero il potere « di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente all'esigenza della formulazione dell'imputazione ». L'accento va posto sulla finalizzazione esclusiva delle indagini preliminari; per modo che la previsione dell'interrogatorio « dell'indiziato arrestato o fermato » da parte del pubblico ministero risulta, tutto sommato, abbastanza atipica rispetto al quadro generale. Comunque, una interpretazione complessiva delle norme specifiche prevista per questa materia chiarisce che l'indagine del pubblico ministero non deve addentrarsi in una diretta esplorazione delle prove, ma limitarsi a delibare la *notitia criminis* al fine di configurarla entro una precisa imputazione e di scegliere il tipo di domanda da proporre al giudice istruttore: archiviazione, giudizio immediato, istruzione.

In particolare, la possibilità di richiesta del giudizio immediato, che prevede tuttavia il filtro del giudice istruttore appare come uno schema convincente, ove si tenga conto della prova assai labile offerta sin qui dal modello del giudizio direttissimo.

Attualmente, infatti, nel giudizio direttissimo la mancanza di una valutazione approfondita, da parte del Giudice istruttore, intorno alla necessità o meno di indagini istruttorie, determina un frequente « ritorno indietro » del procedimento, della fase del giudizio a quella istruttoria. In ogni modo, sarebbe stato forse più utile prevedere la possibilità di richiesta, anche da parte dell'imputato al Giudice istruttore, del passaggio al giudizio immediato, da consentire su conforme parere del pubblico ministero. Peraltro, sulla possibilità offerta anche all'imputato di partecipare in modo diretto a queste scelte pregiudiziali, apre un notevole spiraglio la disposizione prevista al n. 32) laddove stabilisce « l'obbligo del giudice

istruttore di sentire immediatamente e contestualmente le parti costituite prima di decidere in base agli elementi adottati dalle parti stesse, se procedere agli adempimenti di cui al n. 42) ». Si tratta di una scelta che merita il più ampio consenso; anche perchè rovescia una situazione paradossale — attualmente assai diffusa — per la quale il mandato di comparizione rappresenta un fatto puramente formale, inserito nella fase conclusiva dell'istruttoria. L'aver capovolto questa linea di tendenza, garantendo un approccio immediato e tempestivo tra l'imputato e il suo giudice costituisce una scelta di notevole rilevanza dentro la complessiva economia processuale. Quello che conta è comunque ribadire in termini conclusivi — per questo aspetto del problema — che lo schema prefigurato nel disegno di legge dovrebbe, se correttamente articolato, consentire una istruttoria abbastanza duttile, non macchinosa ma produttiva, vietando al contempo l'addizione orizzontale di più « istruttorie » come si verifica nella situazione attuale. Per quanto più direttamente si riferisce alla posizione dell'imputato nel processo, è possibile verificare — nelle singole statuizioni e nello spirito generale dello schema processuale — un sostanziale e persuasivo ampliamento delle garanzie di difesa, una partecipazione non passiva, una situazione non dispari rispetto all'organo della accusa.

Ma, per la loro assoluta rilevanza, meritano un cenno particolare le soluzioni adottate con riferimento alla carcerazione preventiva.

Fondamentale, per questo aspetto, risulta la statuizione n. 46) del disegno di legge che definisce in modo inequivoco la funzione strumentale della carcerazione preventiva e delimita con particolare rigore l'ambito di applicazione della misura privativa della libertà. Nè di minore rilievo appare la scelta del giudice dell'impugnazione dei provvedimenti in tema di carcerazione preventiva, identificato nel tribunale, che decide in camera di consiglio, secondo le regole del contraddittorio fra le parti. Da un diverso punto di vista — ed in ottem-

peranza a precise norme internazionali ratificate anche dall'Italia — viene indicato un termine massimo di durata della carcerazione preventiva, nonchè una serie di scadenze abbastanza elastiche ed articolate secondo le diverse sequenze del procedimento. Questa scelta non può essere contestata perchè esprime una misura significativa della civiltà del processo. Semmai la questione sta nel garantirsi che i termini così identificati risultino omogenei rispetto ai prevedibili « tempi processuali ». Si vuol dire, in sostanza, che questa operazione può evitare gravi inconvenienti proprio perchè partecipa di una più ampia ed organica prospettiva riformatrice. Prova ne sia che il vigente articolo 272 del codice di procedura penale — modificato con la legge 1 luglio 1970, n. 406 — innestato entro un perimetro processuale particolarmente macchinoso e strutturalmente lento, ha dato luogo a vicende giudiziarie connotate da clamorose quanto ingiuste scarcerazioni di imputati riconosciuti colpevoli di gravissimi delitti sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio d'appello. Se una valutazione non emotiva o strumentale di questi aberranti episodi induce a sottolineare la responsabilità di inerzie non addebitabili al meccanismo normativo, ciò non toglie che questo problema va affrontato con attenta sensibilità, al di fuori di arbitrarie pregiudiziali.

Sono in gioco interessi contrastanti ugualmente meritevoli di tutela e la soluzione deve essere tale da non sacrificare gli uni agli altri. La scelta adottata nel disegno di legge può, in ultima analisi, essere ritenuta corretta purchè riesca a trovare nella applicazione giudiziaria condotte ed impegni severamente coerenti da parte della magistratura.

Piuttosto, occorre segnalare come qualche rischiosa incongruenza emerga da un esame comparato dei termini della carcerazione preventiva con quelli previsti come termini massimi per l'espletamento delle diverse fasi del procedimento. In effetti, questi ultimi non appaiono particolarmente espressivi nè dotati di alcuna potenzialità risolvibile. Si è già detto più volte che la rapidità o la

lentezza del processo non dipendono dalla indicazione di termini — necessariamente non « sanzionabili » a livello processuale — ma derivano dalla tipicità del modello processuale, così che ogni altro espediente riesce del tutto sovrastrutturale. Comunque, se si vorranno valorizzare i termini così indicati, sarà necessario rinvenire strumenti indiretti per garantirne l'osservanza.

Per quanto si riferisce alla fase del giudizio, l'innovazione forse più suggestiva è costituita dalla proposizione contenuta al n. 56; che prevede « l'esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori ». Si tratta dell'introduzione di una forma tipica del processo anglosassone (*cross examination*) che consente di cogliere, per trasparenza, una interpretazione innovativa del ruolo del giudice nel dibattimento.

Non più una direzione esclusiva e rigidamente rituale, ma un dispiegarsi esauriente della presenza attiva delle parti; ciò che arricchisce ed esalta gli spazi della « oralità ». Piuttosto, se una osservazione marginale è consentita, essa riguarda la constatazione che nulla di simile è previsto nella fase istruttoria per la quale semplicemente si sancisce la facoltà delle parti di *assistere* « ad ogni atto istruttorio, escluse le ispezioni corporali ».

Sarà utile, perciò, che il legislatore delegato si proponga un'adeguata analisi della questione; tenendo nel giusto conto l'esperienza attuale che confina la presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato in un ruolo di testimone muto e passivo, privando perciò di ogni autentica funzione questa stessa presenza, particolarmente nel caso di imputati detenuti.

Un ulteriore cenno critico sembra legittimo con riferimento alla ampiezza delle statuizioni di cui ai numeri 64) e 67) all'area del giudizio d'appello. Viene il dubbio che, sotto questo profilo, la problematica processuale non abbia trovato serrati approfondimenti. In particolare va sottolineato che una applicazione incisiva del principio di oralità avrebbe dovuto portare, come ovvio corollario, ad una sorta di « svalutazione » del

giudizio d'appello, riducendolo ad una stretta logica funzionale di « operazione di controllo ». Così, la rinnovazione del dibattimento andrebbe vista entro un'ottica di rigida « eccezionalità ». È invece accaduto il contrario. Ancora, non sembra inutile un richiamo a quanto disposto al numero 4) del disegno di legge: « Non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo, insanabilità delle nullità assolute ».

Si tratta di una formula abbastanza ellittica, tale che consente proiezioni variabili. Ora — senza pretendere di affrontare in questa sede un problema così complesso — sembra necessario suggerire, per il legislatore delegato, una linea di condotta che, pur rispettando insuperabili esigenze di garanzia processuale, riesca tuttavia ad eludere gli inconvenienti che caratterizzano una scelta di esasperato « garantismo formale ». Molto spesso accade che, lungo questo itinerario non si tutelano sostanzialmente i diritti del cittadino coinvolto nel processo, mentre si apprestano — per l'imputato particolarmente agguerrito — strumenti difensivi del tutto smisurati. Perciò dovrà essere proficuamente perseguito l'obiettivo di dare contenuti non equivoci al principio della non incidenza dei vizi meramente formali. Mentre è auspicabile che venga abbandonato il modulo delle cosiddette « nullità generali » per operare invece una rigorosa e tassativa identificazione dei vizi insanabili.

6. — A conclusione di queste rapide e certo non organiche considerazioni, è necessario soffermarsi su uno specifico aspetto del problema che ha impegnato particolarmente la Commissione in un ampio e approfondito dibattito. Ci riferiamo al contenuto dei due emendamenti che, approvati dalla Camera nel corso della discussione in Aula, hanno modificato il testo precedentemente proposto, su argomenti non marginali. Il principio della non specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di proscioglimento, è stato parzialmente capovolto, con la previsione che vengano menzionate, nel dispositivo della sentenza,

le « formule di assoluzione o di proscioglimento », ferma restando l'abolizione della formula di assoluzione o di proscioglimento per insufficienza di prove. Con il secondo emendamento è stata soppressa la norma che sanciva il « divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato ».

I risultati dei due emendamenti hanno indotto la Commissione a formulare ferme e motivate riserve.

Per quanto attiene al mancato divieto della verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria, si è giustamente osservato che la norma risulta contraddittoria rispetto al disegno — pur rigorosamente descritto ai numeri 29 e 30 — di individuare in modo esclusivo i compiti della polizia giudiziaria nella scoperta e nella identificazione delle fonti di prova, al di fuori di ogni attività « interpretativa ». In questo quadro, il divieto di verbalizzazione apprestava una precisa garanzia. Sono invece risultate prevalenti, alla fine preoccupazioni di tutela in ordine alla autenticità delle dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria. Ma, si ripete, tali preoccupazioni appaiono sufficientemente incoerenti rispetto ad un apprezzamento complessivo del modello processuale configurato dalla riforma. Peraltro, la questione appare positivamente superabile poiché il mancato divieto della verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria non pregiudica necessariamente una proiezione coerente da parte del legislatore delegato, del sistema costruito con il disegno di legge delega.

Occorre, infatti, porre l'attenzione sulla proposizione fondamentale formulata al numero 31) che prevede l'obbligo della polizia giudiziaria di « riferire immediatamente al pubblico ministero, eventualmente per iscritto, le notizie del reato, di indicargli le fonti di prova . . . ». La formula è tale che non può ingenerare equivoci intorno alla circostanza che il compito della polizia consiste nel riferire (rapporto) e nell'indicare le fonti di prova, ciò che non può significare svolgimento di attività tese a precostituire prove immediatamente valide, come tali, nel dibattimen-

to. Se ne deve concludere che la mancata previsione del divieto di verbalizzazione non appare significativa, dal momento che la materia è già regolata e chiaramente descritta dalla citata statuizione di cui al n. 31).

Più difficile, certamente, il tentativo di offrire un margine di accettabilità all'emendamento che ripristina l'obbligo di indicazione delle formule assolutorie nel dispositivo della sentenza.

Questa scelta può apparire come un risultato utile — ma, tutto sommato, di retroguardia — per quanti hanno avvertito la abolizione della formula di assoluzione « per insufficienza di prove ». Dovendosi però constatare che la formula dell'insufficienza di prove è stata comunque abolita, risulta abbastanza incomprensibile la sopravvivenza delle altre formule assolutorie.

Non è certo possibile, in questa sede, affrontare in modo appropriato ed esauriente la sostanza del problema. Si può tuttavia, osservare che la abolizione della formula dell'insufficienza di prove costituisce un traguardo apprezzabile. Non già perchè si possa contestare la consistenza, per così dire ontologica, del dubbio nella valutazione dei comportamenti umani; ma perchè non vi è alcuna buona ragione per ritenere necessario che, sul piano processuale, un esito di dubbio debba cristallizzarsi entro una formula che comporta, irrimediabilmente, svantaggi sostanziali per l'imputato. Anche qui, deve trovare esauriente applicazione il principio — fondamentale nel processo penale — per cui il « rischio della prova mancata » non può essere posto a carico dell'imputato. Infrangendo o riducendo questa regola, la logica del processo comincia a scadere verso mediocri pratiche compromissorie. Orbene, se questa premessa è esatta, ne discende la indiscutibile utilità di abolire qualsiasi formula assolutoria. Nè si vede quale lacerazione tutto questo comporti nel tessuto degli schemi processuali. Forse chi trova eccessiva questa scelta, potrebbe facilmente acquietarsi se ponesse mente alla circostanza che mai nessuno ha preteso di specificare le « formule di condanna » chiedendo di sapere, dal dispositivo della sentenza, se l'imputato è colpevole per avere commesso il fat-

to, o perchè il fatto costituisce reato e così via.

Appare grave, in ogni modo, il rischio riconoscibile nella permanenza delle formule assolutorie accanto alla abolizione della insufficienza di prove. È agevole intendere che il giudice, il quale riconosca la sussistenza di una situazione di dubbio, troverà notevoli difficoltà a tradurre questa premessa in una conclusione di assoluzione piena. Paradossalmente, una innovazione che doveva tradursi in una maggiore tutela per l'imputato, potrà finire di ritorcersi contro di lui. Di fronte alla gravità di tale conseguenza, non appaiono certo insuperabili gli argomenti avanzati a sostegno del mantenimento delle formule assolutorie, esclusa quella della insufficienza di prove. Il problema dei rapporti tra giudicato penale ed azione civile per la restituzione o il risarcimento del danno non si risolve necessariamente, sul terreno delle formule e con riferimento al dispositivo della sentenza penale. Già nel sistema vigente, del resto, la tipicità delle formule assolutorie e la loro indicazione nel dispositivo della sentenza non hanno impedito l'insorgere — nell'esperienza giudiziaria — di una serie complessa di problemi interpretativi. Ed una compatta giurisprudenza ha correttamente chiarito che le scelte vanno operate non già con riferimento alla formula del dispositivo, ma attraverso una ricognizione complessiva degli elementi emergenti dalla motivazione della sentenza.

Era questa la linea sulla quale bisognava attestarsi; per comprendere che il tema dei rapporti tra giudicato penale ed azione civile è assolutamente estraneo alla questione delle formule assolutorie e che dunque non erano rintracciabili motivi consistenti per contrastare l'abolizione integrale delle formule assolutorie. In questa situazione si tratterà, allora, da parte del legislatore delegato di ridurre, nella misura del possibile, gli inconvenienti derivanti dalla statuizione n. 11) del disegno di legge. Ora, la possibilità di una interpretazione restrittiva di questa norma è offerta dalla sua stessa struttura testuale, ove si proceda ad una lettura doverosamente svincolata da ogni riferimento

all'attuale articolo 479 del codice di procedura penale. Ne deriva che la identificazione delle formule non dovrà essere condotta sul parametro del codice vigente, e niente potrà impedire una riduzione, anche drastica, delle formule stesse. Questa ipotesi non contrasta con gli enunciati contenuti ai numeri 19) e 20) del disegno di legge. A parte la considerazione che già qui le indicazioni si limitano alla « sussistenza del fatto » o « alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso », va ricordato che tali indicazioni non si riferiscono al dispositivo della sentenza ma, più generalmente, « alla sentenza penale irrevocabile » e, dunque, anche al contenuto della motivazione.

7. — Le precisazioni e le proposte interpretative dei due emendamenti più sopra illustrati danno implicitamente conto dell'orientamento espresso dalla Commissione giustizia del Senato. Pur scontando una profonda e motivata contrarietà nei confronti delle deliberazioni adottate dalla Camera su questi due punti specifici, la Commissione ha ritenuto di non tradurre il proprio dissenso in operazioni correttive del testo approvato nell'altro ramo del Parlamento. Tutti i gruppi hanno rinunciato a presentare emendamenti in Commissione. Questo comportamento — sollecitato dai relatori e dal rappresentante del Governo — trova spiegazione nella volontà di non frapporre ulteriori indugi alla approvazione della legge delega, eludendo il pericolo di nuove, intollerabili dilatazioni dei tempi della riforma. È auspicabile che questo atteggiamento non venga contraddetto.

Dinanzi ad un quadro così complesso quale è quello descritto nel disegno di legge, le motivazioni della adesione o del rifiuto non possono ancorarsi a valutazioni critiche intorno a singole e specifiche soluzioni. È la linea generale della riforma che va controllata; è una verifica complessiva della proposta quella che deve ispirare il giudizio conclusivo. Da questo punto di vista, il valore e le potenzialità risolvienti del progetto di riforma appaiono sufficientemente apprezzabili. Ritardare ancora una risposta compiuta nei confronti di una lunga attesa, non avrebbe senso. C'è questa ansiosa attenzione intorno ai problemi della giustizia; un'opinione sempre più vasta ha precisa consapevolezza della consistenza, dello spessore di un problema che incide così profondamente in un settore essenziale della convivenza civile. Consegnare queste attese alla delusione dei gesti interlocutori significherebbe mancare ad un'occasione storica.

Onorevoli colleghi, come si è già chiarito, questa relazione non pretende di rappresentare un discorso esaustivo intorno ai temi della riforma del processo penale. Questioni che non sono state affrontate possono apparire di uguale rilevanza ed impegneranno sicuramente il dibattito dell'assemblea. La speranza è che questo stesso dibattito possa trovare nella relazione qualche spunto non banale e, soprattutto, ragioni persuasive per concludersi con l'approvazione del disegno di legge trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Per ciò che concerne il disegno di legge n. 199 la Commissione ne propone l'assorbimento.

MARTINAZZOLI e LICINI, relatori

DISEGNO DI LEGGE n. 1489

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblies; da quattro magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, di cui tre rispettivamente in servizio, quali giudicanti o requirenti, presso la Corte di cassazione, la corte d'appello, il tribunale ed uno in servizio presso la pretura; da quattro professori ordinari di diritto penale o di diritto processuale, e uno di diritto costituzionale, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; da quattro avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da due membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali uno appartenente alla giustizia militare, di grado equiparato a consigliere di cassazione, ed uno appartenente all'avvocatura dello Stato, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato dello Stato; da quattro membri designati dal Ministro di grazia e giustizia.

La commissione collabora con il Governo nella emanazione del nuovo testo del codice di procedura penale, esprimendo parere sul complesso degli articoli relativi ad ogni singolo istituto e da ultimo sul testo completo.

I membri non parlamentari della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

La commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratifi-

cate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento;

3) previsione di garanzia per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento; competenza esclusiva del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari; nell'ipotesi di abbandono motivato da violazione di diritti della difesa, decisione sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari dopo la pronuncia giurisdizionale definitiva nel procedimento durante il quale si è verificato l'abbandono; non irrogazione di sanzioni disciplinari anche nel caso di dichiarazione giurisdizionale di inesistenza di violazione di diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine ritenga giustificato l'abbandono;

4) diritto dell'imputato detenuto di conferire con il difensore immediatamente dopo essere stato per la prima volta interrogato dal magistrato; diritto dell'imputato di farsi assistere nell'interrogatorio dal difensore;

5) adozione del metodo orale;

6) non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute;

7) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase;

8) semplificazione del sistema delle notifiche, con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione;

9) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato ed acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito e in contraddittorio, di elementi che consentano una com-

piuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche e di voci correnti;

10) riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti, nonchè, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; facoltà di compiere indagine psicologica della parte offesa quando questa sia minore e si tratti di reati contro la moralità pubblica e il buon costume; tutela dei diritti delle parti in ordine alla effettuazione delle perizie;

11) specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di assoluzione o di proscioglimento; abolizione della formula di assoluzione o di proscioglimento per insufficienza di prove;

12) determinazione della competenza per materia, tenendo conto sia della pena edittale — con esclusione degli aumenti derivanti dalla recidiva, dalla continuazione e dalle circostanze aggravanti comuni — sia della qualità del reato;

13) disciplina dell'istituto della connessione, con eliminazione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori; potere di disporre, anche in sede di appello, la separazione dei procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse;

14) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento;

15) ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi ed oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con l'obbligo di scegliere il nuovo giudice nell'ambito delle circoscrizioni contigue a quella nella quale è stato commesso il reato; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione;

attribuzione al giudice di rinvio della facoltà di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione;

16) predeterminazione dei criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento; previsione che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra le circoscrizioni contigue a quella del giudice la cui sentenza è stata annullata;

17) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

18) previsione della nomina di un difensore, per la persona offesa dal reato che intenda costituirsi parte civile, nei casi indicati dalla legge sul patrocinio statale per i non abbienti;

19) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso;

20) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

21) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che escluda la sussistenza del fatto o che l'imputato lo abbia commesso;

22) statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile;

23) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;

24) obbligo del giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

25) concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui al numero 23), quando ricorrono giustificati motivi; provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui al numero 24);

26) facoltà del giudice di appello di sospendere la provvisoria esecuzione, concessa ai sensi del numero precedente, in pendenza di impugnazione;

27) provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello, relativamente alle disposizioni concernenti l'azione civile;

28) facoltà del giudice di cassazione, in pendenza di ricorso, di sospendere l'esecuzione, di cui al numero precedente, della sentenza emessa in grado di appello, ove sussista il pericolo di grave ed irreparabile danno;

29) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

30) potere-dovere della polizia giudiziaria di prendere notizia dei reati, di impedire che questi vengano portati ad ulteriori conseguenze e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga; esercizio facoltativo del potere di arrestare il minore colto nella flagranza di un grave delitto;

31) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero, eventualmente per iscritto, le notizie del reato, di indicargli le fonti di prova e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione;

32) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto od il fermo; obbligo del pubblico ministero di interrogare immediatamente l'arrestato o il fermato; facoltà del difensore di assistere all'interrogatorio — da parte del pubblico ministero — dell'indiziato, arrestato o fermato; obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale subito nei confronti degli

arrestati e, prima che scada la validità del provvedimento, nei confronti dei fermati, presentandoli al giudice istruttore; obbligo del giudice istruttore di sentire immediatamente e contestualmente le parti costituite prima di decidere, in base agli elementi adottati dalle parti stesse, se procedere agli adempimenti di cui al numero 42) ovvero disporre il giudizio immediato o l'archiviazione; obbligo del giudice istruttore di liberare immediatamente le persone che siano state arrestate o fermate fuori dei casi previsti dalla legge; potere dello stesso giudice istruttore di convertire l'arresto o il fermo in una delle misure di coercizione personale di cui al numero 54), ove ne ricorra la necessità;

33) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;

34) potere-dovere del pubblico ministero, nel caso in cui non debba iniziare immediatamente l'azione penale ai sensi del numero 32), di compiere indagini preliminari in funzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale; potestà di avvalersi, ove occorra, della polizia giudiziaria, che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti; diritto della persona oggetto delle indagini preliminari del pubblico ministero di nominare un difensore, con facoltà di questi di assistere all'interrogatorio, ai confronti, alle perquisizioni, ai sequestri, alle ricognizioni ed alle ispezioni;

35) potere di avocazione da parte del procuratore generale da esercitarsi, con provvedimento motivato, nei soli casi di inerzia del pubblico ministero o di gravi ed eccezionali esigenze processuali;

36) previsione di un procedimento per decreto solo per condanne a pene pecuniarie, e con le più assolute garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione;

37) obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza

della denuncia, querela o istanza, oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione;

38) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione dell'imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona indiziata di reato od alla persona oggetto delle indagini preliminari, nonché alla persona offesa, l'avviso di richiesta di archiviazione;

39) previsione della richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non sia necessario procedere a indagini istruttorie;

40) obbligo del giudice istruttore, a seguito della richiesta del pubblico ministero di cui al numero 37), di sentire immediatamente e contestualmente le parti costituite prima di decidere, in base agli elementi addotti dalle parti stesse, se procedere agli adempimenti di cui al numero 42), ovvero disporre il giudizio immediato o l'archiviazione;

41) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;

42) compimento da parte del giudice istruttore, al fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato ovvero se sia necessario il dibattimento, di atti di istruzione, limitati comunque soltanto agli accertamenti generici, agli atti non rinviabili al dibattimento ed all'assunzione delle prove il cui esito possa condurre all'immediato proscioglimento dell'imputato;

43) previsione del compimento di atti istruttori per rogatoria solo nel caso in cui sussistano serie e comprovate ragioni;

44) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento delle indagini;

45) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali;

46) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e delle parti private

di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle riconoscizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza specificatamente motivata — nonchè negli esperimenti giudiziali, nelle perizie, e, inoltre, di partecipare ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali;

47) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio;

48) previsione, per il compimento degli atti di istruzione, di un termine perentorio non superiore a dieci mesi, salvo una proroga sino a tre mesi che il tribunale, in camera di consiglio, può concedere quando ricorrano giustificati motivi;

49) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria, ed invito da parte del giudice istruttore al pubblico ministero ed ai difensori delle parti a sottoporli, nei cinque giorni dal deposito, le rispettive conclusioni ed osservazioni;

50) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, nella quale sia determinata l'imputazione e risultino indicati gli elementi di prova a carico dell'imputato con la possibilità di nuove contestazioni in dibattimento, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento;

51) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento dinanzi al tribunale, che decide in camera di consiglio; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio;

52) idonee garanzie per l'imputato nei confronti del quale sia esercitata l'azione penale per fatti precedentemente oggetto di provvedimento di archiviazione o di proscioglimento in istruttoria;

53) rimessione al giudice del dibattimento dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dell'ordinanza che dispone il giudizio immediato, con l'indicazione, nella prima ipotesi, degli atti compiuti dal giudice istruttore in base ai numeri 42) e 46) e, in ogni caso,

degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero in base al numero 34);

54) previsione di diverse misure di coercizione personale, fino alla custodia in carcere; possibilità di disporre le misure di coercizione personale nei casi gravi in cui sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi; possibilità di disporre le misure di coercizione personale a carico dell'imputato, nei cui confronti ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza, quando, per la sua pericolosità e per la gravità del reato, sussistano esigenze di tutela della collettività; impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, nonché di quello che dispone la convalida del fermo o dell'arresto, dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio fra pubblico ministero ed imputato; previsione della immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'accusato, anche in pendenza di impugnazione da parte del pubblico ministero;

55) determinazione, in relazione alla gravità del reato, della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, in nessun caso potrà superare i quindici mesi, e, dall'inizio della custodia stessa fino al giorno in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile, in nessun caso potrà superare i quattro anni; previsione della scarcerazione automatica alla scadenza dei termini sopra previsti;

56) divieto di nuova custodia in carcere per lo stesso reato fino al passaggio in giudicato per la persona scarcerata a seguito di sentenza di assoluzione;

57) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio della istruzione, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere al tribunale, in camera di consiglio e nel contraddittorio tra pubblico ministero ed imputato, una proroga della custodia in carcere; previsione dell'automatica scarcerazione se il tribunale non provvede, o decorso il termine della proroga se richiesto; previsione che, nel caso di giudizio immediato, de-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corsi sei mesi dall'inizio della detenzione senza che il dibattimento si sia concluso, l'imputato sia automaticamente scarcerato, salvo provvedimento del tribunale che, per comprovati motivi e nel contraddittorio tra pubblico ministero e imputato, decida una proroga non superiore a quattro mesi;

58) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi;

59) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

60) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento o di giudice che ha deciso sull'impugnativa del pubblico ministero avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento; divieto di esercitare le funzioni di giudice in altro grado per il magistrato che ha già preso parte allo stesso procedimento;

61) eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa nella fase dibattimentale;

62) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti, salvo che siano irrilevanti;

63) previsione che il giudice, al quale venga opposto dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di un pubblico servizio o da un pubblico impiegato il carattere segreto di un atto, di un fatto o di una dichiarazione, ne chieda conferma al Presidente del Consiglio dei ministri; previsione che in caso di conferma della segretezza il giudice, ove la conoscenza dell'atto, del fatto o della dichiarazione sia essenziale per il processo, dichiari non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto politico o militare;

64) possibilità di revoca, nel contraddittorio tra tutte le parti, dei provvedimenti di ammissione della prova;

65) esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo, che decidono immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il giudice singolo possono indicare alle parti l'esame di temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità, e su di essi possono rivolgere domande dirette all'imputato, ai testi ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame;

66) obbligo del giudice del dibattimento di assumere le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

67) diritto delle parti di richiedere l'esibizione o la lettura in dibattimento degli atti compiuti in base al numero 46) e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni nonché degli altri atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero in base al numero 34); facoltà del giudice di disporre anche d'ufficio, nel corso del dibattimento, l'esibizione o la lettura degli atti predetti;

68) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data; decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento;

69) riconoscimento del diritto di impugnazione all'imputato assolto che ne abbia interesse;

70) previsione di particolari garanzie nel rito della irreperibilità, con la precisazione rigorosa della procedura per la ricerca dell'imputato; ammissibilità, in sede di incidente di esecuzione, di una valutazione sul merito della procedura seguita, con eventuale restituzione in termini dell'imputato ai fini dell'impugnazione;

71) possibilità per la parte civile di richiedere al pubblico ministero di proporre

impugnazione per l'accertamento del reato; previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili;

72) esclusione dell'istituto dell'appello incidentale;

73) ammissibilità dei nuovi motivi della impugnazione;

74) divieto di *reformatio in pejus* nel caso di appello del solo imputato;

75) previsione che il giudice d'appello possa d'ufficio concedere i benefici di legge e le circostanze attenuanti;

76) rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, se una parte ne faccia motivata richiesta e nei limiti dalla stessa indicati, ove la richiesta non sia manifestamente infondata; ammissibilità della assunzione di nuove prove;

77) necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla Cassazione;

78) obbligo di notificare al difensore, a pena di nullità, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione;

79) giurisdizionalizzazione dei procedimenti concernenti la modificazione e la esecuzione della pena e l'applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio; effettivo giudizio sulla pericolosità; impugnabilità dei provvedimenti;

80) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili o punibili; competenza per il giudizio di revisione della corte di appello nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado; garanzia del contraddittorio e svolgimento del giudizio secondo le norme fissate per il dibattimento; impugnabilità per cassazione del provvedimento che esclude la revisione; rinvio ad altro giudice in caso di accoglimento dell'istanza di revisione;

81) riparazione dell'errore giudiziario o per ingiusta detenzione;

82) previsione del contraddittorio nel processo di riabilitazione; giudizio senza formalità e in camera di consiglio; acquisizione d'ufficio della documentazione processuale;

83) obbligo di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica nella loro madrelingua e di redigere i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari all'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

84) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati;

85) previsione di una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a quattro mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale, con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso.

Art. 4.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede, per l'anno 1974, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 199**Art. 1.**

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una Commissione composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee; da quattro magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, di cui tre rispettivamente in servizio, quali giudicanti o requirenti, presso la Corte di cassazione, la Corte d'appello, il tribunale ed uno in servizio presso la pretura; da quattro professori ordinari di diritto penale o di diritto processuale, e uno di diritto costituzionale, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; da quattro avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da due membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali uno appartenente alla giustizia militare, di grado equiparato a consigliere di cassazione, ed uno appartenente all'avvocatura dello Stato, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato dello Stato; da quattro membri designati dal Ministro di grazia e giustizia.

I membri non parlamentari della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

La Commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del

sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

- 1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con l'eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;
- 2) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; previsione di garanzia per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento;
- 3) adozione del metodo orale;
- 4) non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute;
- 5) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase;
- 6) possibilità di acquisire, ai fini dell'accertamento dell'imputabilità e della pericolosità, in ogni stato e grado del giudizio di merito ed in contraddittorio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto; effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato;
- 7) riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; facoltà di compiere indagine psicologica della parte offesa quando questa sia minore e si tratti di reati contro la moralità pubblica e il buon costume;
- 8) non specificazione nel dispositivo della sentenza delle formule di proscioglimento;
- 9) determinazione della competenza per materia tenendo conto sia del criterio quantitativo della pena applicabile, sia del criterio qualitativo del reato;
- 10) disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori; potere di disporre,

anche in sede di appello, la separazione dei procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse;

11) ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con enunciazione di norme che predeterminino i criteri di scelta del nuovo giudice; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione;

12) predeterminazione dei criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento;

13) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

14) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso;

15) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima;

16) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che escluda la sussistenza del fatto o che l'imputato lo abbia commesso;

17) statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile;

18) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;

19) attribuzione al giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, del potere di assegnare alla par-

te civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

20) ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai numeri 18) e 19);

21) concessione obbligatoria, a richiesta della parte civile, della provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello;

22) facoltà del giudice di appello di sospendere la provvisoria esecuzione concessa ai sensi del n. 20);

23) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

24) attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga;

25) divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato;

26) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero, eventualmente per iscritto, le notizie del reato e di indicare le fonti di prova, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione;

27) obbligo del pubblico ministero di liberare immediatamente coloro che sono stati arrestati o fermati fuori dei casi previsti dalla legge; di esercitare l'azione penale subito nei confronti degli arrestati e, prima che scada la validità del provvedimento, nei confronti dei fermati, ponendoli contemporaneamente a disposizione del giudice istruttore; facoltà del difensore di assistere all'interrogatorio, da parte del pubblico ministero, dell'indiziato arrestato o fermato; obbligo del giudice istruttore di liberare immediatamente le persone che siano state arrestate o fermate fuori dei casi previsti dalla legge; potere dello stesso giudice istruttore di convertire l'arresto o il fermo in una delle mi-

sure di coercizione personale di cui al numero 46), ove ne ricorra la necessità;

28) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;

29) potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente alla esigenza della formulazione dell'imputazione, avvalendosi, ove occorra, della polizia giudiziaria, che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti;

30) previsione di un procedimento per decreto solo per condanne a pene pecuniarie, e con le più assolute garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione;

31) obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro e non oltre 40 giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione;

32) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione della imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona indiziata di reato ed alla persona offesa l'avviso di richiesta di archiviazione;

33) previsione di richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non sia necessario procedere a indagini istruttorie;

34) potere del pubblico ministero di richiedere il giudizio direttissimo, anche nei confronti di imputati non detenuti, ove non sia necessario procedere ad indagini istruttorie e l'imputato ne faccia richiesta, con facoltà del giudice del dibattimento di richiedere atti di istruzione;

35) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;

36) attribuzione al giudice istruttore, al fine di accertare se sia possibile prosciogliere

l'imputato ovvero se sia necessario il dibattimento, del potere di compiere atti di istruzione, limitati comunque soltanto agli accertamenti generici e agli atti non rinviabili al dibattimento, nonchè a quelli indispensabili chiesti dall'imputato;

37) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento delle indagini;

38) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali;

39) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e delle parti private di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle riconoscizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonchè negli esperimenti giudiziali e nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali;

40) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio;

41) previsione, per il compimento degli atti di istruzione, di un periodo non superiore ai 12 mesi, salvo una proroga di 6 mesi che il tribunale in camera di consiglio può concedere quando ricorrano giustificati motivi;

42) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria;

43) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, nella quale sia determinata l'imputazione e risultino indicati gli elementi di prova a carico dell'imputato e ferma la possibilità di nuove contestazioni in dibattimento, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento;

44) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento dinanzi al tribunale che decide in camera di consiglio; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio;

45) idonee garanzie per l'imputato nei confronti del quale sia esercitata l'azione penale per fatti che già sono stati oggetto di

provvedimento di archiviazione o di proscioglimento in istruttoria;

46) previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere; possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determina particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza; impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti;

47) determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, in nessun caso potrà superare i diciotto mesi e, dall'inizio della custodia stessa fino al giorno in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile, in nessun caso potrà superare i quattro anni;

48) divieto di nuova custodia in carcere per lo stesso reato fino al passaggio in giudicato per la persona scarcerata a seguito di sentenza di assoluzione;

49) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio degli atti di istruzione, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere, al tribunale in camera di consiglio, una proroga della custodia in carcere dell'imputato; se non vi provvede, o decorso questo ultimo termine, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato;

50) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi;

51) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

52) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento e possibilità che la funzione di pubblico ministero presso il pretore sia esercitata dal

procuratore della Repubblica o da un suo sostituto;

53) eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa nella fase dibattimentale;

54) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti;

55) divieto di revoca dei provvedimenti di ammissione della prova senza il consenso di tutte le parti interessate;

56) esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo che decidono immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il giudice singolo possono indicare alle parti l'esame di temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità, e su di essi possono rivolgere domande dirette all'imputato, ai testi ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame;

57) obbligo del giudice del dibattimento di assumere le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

58) diritto delle parti di richiedere l'esibizione o la lettura in dibattimento degli atti compiuti in base al n. 39) e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni; facoltà del giudice di disporre anche di ufficio, nel corso del dibattimento, l'esibizione o la lettura degli atti predetti;

59) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data; decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento;

60) riconoscimento del diritto di impugnazione all'imputato assolto che ne abbia interesse;

61) ammissibilità dell'impugnazione anche della parte civile per la motivazione delle

sentenze nei procedimenti per diffamazione o ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova, in caso di assoluzione dell'imputato;

62) previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili;

63) parità tra il pubblico ministero e l'imputato in ordine all'eventuale appello incidentale;

64) ammissibilità dei nuovi motivi della impugnazione;

65) divieto di *reformatio in pejus* nel caso di appello del solo imputato;

66) previsione che il giudice d'appello possa d'ufficio concedere i benefici di legge e le circostanze attenuanti generiche;

67) obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, se una parte ne faccia motivata richiesta, e nei limiti dalla stessa indicati, ove la richiesta non sia manifestamente infondata; ammissibilità della assunzione di nuove prove;

68) necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla Cassazione;

69) precedenza assoluta delle notificazioni degli atti processuali penali relativi alla fase delle indagini preliminari, o della istruttoria, o del giudizio;

70) obbligatorietà della notifica al difensore, a pena di nullità, dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione;

71) giurisdizionalizzazione dei procedimenti concernenti la modificazione e l'esecuzione della pena e l'applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti;

72) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che erano non imputabili, non punibili; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo;

73) riparazione dell'errore giudiziario o per ingiusta detenzione;

74) obbligo di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica nella loro madrelingua e obbligo di redigere i verbali in tale lingua, fermi restando gli

altri diritti particolari all'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

75) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati;

76) previsione di una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a quattro mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della Commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso.

Art. 4.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1973, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per l'anno 1971 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.